



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive modificazioni;

VISTO l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito AIFA);

VISTO il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante "*Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228, come modificato dal decreto interministeriale 8 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2024, n. 11;

VISTO in particolare l'articolo 7 del citato decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, il quale prevede:

- al comma 1 che il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge n. 169 del 2022, e cura l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 48, comma 3, della legge di riferimento;
- al comma 3 che il Presidente è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTI altresì l'articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, il quale prevede tra l'altro che il Presidente è scelto tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO l'articolo 7-bis del citato decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, il quale reca disposizioni per i casi di assenza, revoca, decadenza e incompatibilità del Presidente;

VISTO il decreto legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e in particolare l'articolo 3, comma 1 - *ter*, che ha tra l'altro previsto che a decorrere dalla nomina del primo Presidente dell'Agenzia l'articolo 48, comma 4, del citato decreto legge, 269 del 2003 è modificato e la lettera a) è abrogata;

VISTO l'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come successivamente modificato nonchè le Circolari applicative del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n.4 del 10 novembre 2015 interpretative della suddetta norma;

VISTO il *curriculum* del prof. Giorgio Palù;

VISTA la nota prot. n. 1798 del 7 febbraio 2024, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il parere di competenza sul nominativo del prof. Giorgio Palù, quale Presidente dell'AIFA;

VISTA la nota prot. n. 6065 del 7 febbraio 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, ha preso atto del candidato proposto ai fini del prosieguo dell'*iter*;

VISTA la nota prot. n. 1799 del 7 febbraio 2024, trasmessa al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale è stato designato il prof. Giorgio Palù, quale Presidente dell'AIFA;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta dell'8 febbraio 2024;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, resa dal prof. Giorgio Palù, ai sensi della citata normativa;

RITENUTO in ragione della comprovata esperienza in materia sanitaria di nominare il prof. Giorgio Palù quale Presidente dell'AIFA;

DECRETA

Art.1

1. Il prof. Giorgio Palù è nominato Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di un anno.
2. L'incarico di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito.

Roma,

IL MINISTRO
(*Orazio Schillaci*)